



RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Nell'esercizio di una qualsiasi attività le possibilità di procurare danni ad altri, anche senza volerlo, sono numerose.

Infatti possiamo essere responsabili di:

- comportamenti dannosi derivanti dalla violazione di un contratto (**responsabilità contrattuale**);
- comportamenti dannosi derivanti da un fatto illecito (**responsabilità extracontrattuale**);
- comportamenti dannosi non compiuti direttamente da noi ma da altri soggetti dei quali siamo responsabili (**responsabilità per fatto altrui**: come titolari d'azienda per i fatti illeciti compiuti dai dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate, così come in qualità di genitori o tutori ecc.);
- comportamenti dannosi, che non siano né dolosi né colposi (**responsabilità oggettiva**): i casi previsti dall'ordinamento giuridico sono pochi; ad esempio la responsabilità del produttore, l'esercente di impianti nucleari ecc..

Alle accertate conseguenze dei comportamenti dannosi dobbiamo provvedere con il nostro patrimonio.

Ogni danno va riparato e risarcito. Il rischio della responsabilità civile può avere dunque conseguenze giuridiche ed economiche notevoli.

In molti casi le assicurazioni possono risolvere il problema economico.

R.C.T./R.C.O.

L'assicurazione della responsabilità civile verso terzi tiene indenne l'assicurato di quanto egli debba pagare quale civilmente responsabile sia per fatto proprio sia per fatto di persone delle quali debba rispondere, per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali.

L'assicurazione riguarda i **danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti dalla legge, purché derivanti da responsabilità extracontrattuale ed imputabili a colpa**, e quindi non deliberatamente cagionati e conseguenti a fatto accidentale (con esclusione però dei danni necessari o di esercizio, quali ad esempio i danni che vengono cagionati per eseguire un lavoro).

Tra i danni patrimoniali rientra il cosiddetto danno biologico (di cui alleghiamo informativa): si intende per tale il pregiudizio derivante alla persona dalla menomazione dell'integrità psicofisica, temporanea o permanente, suscettibile di accertamento medico legale.

I danni di cui sopra devono riguardare le terze persone, persone cioè estranee all'assicurato; non sono terzi ad esempio: il coniuge ed i figli dell'assicurato, i soci a responsabilità illimitata, i dipendenti quando subiscano il danno in occasione di lavoro o del servizio cui sono addetti.

L'assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro riguarda i danni sofferti dal lavoratore sul posto di lavoro (a volte anche fuori), alla luce della particolare legislazione vigente.



I dipendenti che subiscano un danno in occasione di lavoro vengono indennizzati da una copertura assicurativa obbligatoria presso l'INAIL.

L'imprenditore che abbia provveduto ad assicurare presso l'INAIL i prestatori di lavoro per gli infortuni e le malattie professionali, subiti nello svolgimento delle loro attività, è esonerato ai sensi dell'articolo 10 del DPR. 30 giugno 1965 n. 1124 dalla responsabilità civile per i danni subiti dai prestatori stessi.

Non dimentichiamo che la responsabilità civile dell'imprenditore permane anche quando l'infortunio del prestatore di lavoro sia imputabile penalmente, e per reato perseguibile d'ufficio, allo stesso imprenditore o ad un suo dipendente.

Pertanto qualora il fatto che ha dato origine all'infortunio integri una responsabilità penale dell'assicurato o di un suo dipendente (accertata astrattamente anche in sede di giudizio civile), il datore di lavoro è esposto sia all'azione di regresso che l'INAIL può esercitare per quanto corrisposto all'infortunato sia al risarcimento dei maggiori danni che l'infortunato stesso abbia subito e che non sono riconosciuti dall'INAIL.

Tali oneri (sempreché siano rispettati gli obblighi di legge) possono essere trasferiti all'assicuratore mediante la copertura di responsabilità civile verso prestatori di lavoro.



RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

La **responsabilità civile del produttore** è riconosciuta dal DPR n°. 224 del 24 maggio 1988.

Tale decreto riguarda nello specifico la responsabilità derivante per **danno da prodotti difettosi**, ai sensi dell'art. 15 della legge n°. 183, del 16 aprile 1987.

Uno degli aspetti fondamentali della direttiva è la definizione di “produttore”, che accumula tutti i soggetti che compongono la catena produttiva di un bene mobile (anche se incorporato in altro bene mobile o immobile), dal produttore della materia prima sino al distributore finale.

La responsabilità civile del produttore è stata estesa agli agricoltori, allevatori e pescatori con Decreto Legislativo del 2 febbraio 2001, n. 25.

Il termine di decadenza della responsabilità è stato fissato dal legislatore in 10 anni dalla data di consegna al consumatore finale.

La Direttiva sulla sicurezza dei prodotti istituisce dei principi generali per la tutela delle persone, agendo sia sulle caratteristiche dei prodotti, sia sull'organizzazione dei produttori.

Un prodotto viene definito “sicuro” quando, per tutta la sua durata, non presenta rischi particolari per il consumatore, in relazione ad **alcuni parametri** quali:

- Caratteristiche intrinseche, imballaggio, manutenzione;
- Presentazione, etichettatura, istruzioni per l'uso;
- Interazione con altri prodotti;
- Destinatari

I produttori devono immettere sui mercati solo prodotti sicuri, fornendo tutte le informazioni necessarie sui possibili rischi, per tutta la durata di utilizzazione prevedibile degli stessi e conoscere tutti i rischi dei danni potenziali che i beni possono arrecare, al fine di poter adottare le misure di sicurezza necessarie, compresa una campagna di ritiro dal mercato al fine di evitare danni al consumatore.

I danni possono essere di grande rilevanza, soprattutto per prodotti destinati alla grande distribuzione e quindi diretti ad una pluralità di destinatari.

E' fondamentale in questo settore l'attenzione verso la **prevenzione** ed in tal senso la campagna di sicurezza ne diviene un importante strumento per evitare danni ai consumatori, così come i controlli (rispetto delle norme, l'autocontrollo, il sistema HACCP – per l'industria alimentare ad esempio), la certificazione ed il controllo di qualità dei prodotti.

Particolare rilievo assume quindi per l'Azienda la possibilità di poter coprire i tali rischi e responsabilità mediante stipula di un contratto assicurativo, tanto più i propri prodotti sono destinati all'esportazione in Europa, in USA-Canada-Messico (aderenti all'accordo commerciale denominato NAFTA), nel Mondo intero.



RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

La legge 990, già nel 1969 ha sancito il diritto di tutela dei terzi per la responsabilità civile da fatti di circolazione stradale, ma non meno importante è la salvaguardia del patrimonio aziendale che può essere compromesso seriamente, a seguito di sinistro di circolazione, per insufficienza di massimali di assicurazione.

In relazione alla esiguità degli aumenti di premio previsti in generale dalle tariffe per aumenti di massimale, si suggerisce di assicurare tutti i veicoli con un massimale unico di RCA di almeno 2.583.000 euro.

Si suggerisce inoltre di salvaguardare il parco autoveicoli dell'azienda dagli eventi fortuiti di incendio e furto al pari degli altri beni aziendali, con la stipula di adeguate polizze incendio - furto e con l'aggiornamento delle somme assicurate ai valori attuali.

Si consiglia quindi una attenta verifica della situazione assicurativa esistente per i veicoli di proprietà, segnalandoVi che la nostra Compagnia rimane a Vostra disposizione per proporre le migliori quotazioni, e per valutare la possibilità di copertura a Libro Matricola per il Vostro parco veicoli.